

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA QUANTIFICAZIONE IN SEDE
PREVENTIVA DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2024

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Nell'2014 con la legge 56/2014 è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali. La regione Toscana dal 01.01.2016 (in forza della l.r. 22/2015) ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni che è stato inquadrato nei ruoli regionali. A far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle amministrazioni provinciali alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività hanno incrementato stabilmente le risorse della regione Toscana destinate alle medesime finalità. Tali risorse sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito. Dall'anno 2018 in forza della legge 205/2017, art. 1 comma 800, si è proceduto all'armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito superando la partizione del fondo utilizzata negli anni 2016-2017 e incrementando il fondo del valore massimo consentito dalla citata normativa (per un importo di € 198.236).

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all'art. 33, comma 1 ultimo periodo è stabilito che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

Al fine di dare adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana, con la legge n. 22 del 13 luglio 2021 e con la successiva delibera di Giunta n. 895 del 06.09.2021 si provvede alla ricollocazione del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale, nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro Area Dirigenza, Funzioni Locali, a valere sul fondo per il salario accessorio della dirigenza.

La legge regionale 1 marzo 2022, n.5 recante *“Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”* dispone che a decorrere dall'anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui sopra viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l'importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa.

Nel preambolo alla stessa l.r. 5/2022 si precisa che le risorse relative al trattamento economico accessorio delle figure apicali concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150, secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio dall'ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'allocazione delle risorse medesime nel bilancio dell'ente.

La Regione ha dato attuazione alla suddetta legge per mezzo del decreto dirigenziale n. 11639 del 14.06.2022 “Attuazione della legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione” con cui si dispone l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e si ridetermina il limite di cui all’art. 23, co. 2 D.lgs 75/2017, come segue:

- a partire dall’anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato dell’importo di euro 1.404.799,91;

- il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all’anno 2016, è incrementato dell’ammontare di euro 1.404.799,91 passando, a partire dall’anno 2022, da € 8.014.561,00 ad € 9.419.360,91;

Con il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, sono state dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

Con nota indirizzata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha fornito indicazioni applicative circa l’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

In sede di quantificazione preventiva l’Amministrazione ha stimato che per l’anno 2024 non vi sarà un incremento di personale rispetto al dato rilevato al 31.12.2018 e si è pertanto attenuta al limite storico riservandosi di procedere, a seguito della quantificazione delle unità di personale, all’eventuale adeguamento del fondo in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all’ art. 33 del d.l. 34/2019.

In data 16/07/2024, è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, il quale dispone all’art. 39 incrementi al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e nello specifico:

- Art. 39 comma 1, incremento dall’anno 2020 dello 0,46% del monte salari 2018 rideterminato dal 2021 nel 2,01% del monte salari 2018;

- Art. 39 comma 3, possibilità per gli enti di incrementare le risorse variabili del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente a decorrere dal 2022 in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, previa verifica delle proprie capacità di bilancio;

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza della Regione Toscana è quantificato in sede preventiva per l’anno 2024 in € € 10.026.651,91. A tali importi si perviene come segue:

Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano a € 14.561.708,50 e sono così formate:

A. Le risorse storiche consolidate ammontano a € **5.299.460** (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998);

B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano complessivamente a €

1.708.005; essi sono formati da:

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL		
Fonte	Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.d	1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997	€ 167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 1	incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 112.320
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 3	1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001	€ 219.284
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 1	incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 211.640
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 4	0,89% del monte salari della dirigenza dell'anno 2003	€ 121.841
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 79.414
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 4	1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005	€ 242.525
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 96.538
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	0,73% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007	€ 104.933
CCNL 17/12/2020 art. 56 comma 1	1,53% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2015	€ 176.877
CCNL 16/07/2024 art. 39 comma 1	2,01% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2018	€ 174.785*
TOTALE		€ 1.708.005

Tabella 1

* Tali risorse includono, poiché assorbito dall'incremento a regime dall'anno 2021 ai sensi dell'art. 39 comma 1 del CCNL 2019-2021, l'ammontare di € 40.000,00 corrispondente allo 0,46% del monte salari 2018 della dirigenza.

C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a € **7.554.243,50**. Tali risorse sono costituite da:

- 1) **Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7**: con tale norma il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL dell'Area della Dirigenza del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l'intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in € **215.846**;
- 2) **applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3 (ex APET)**: in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all'Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L'art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Agenzia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 117 del 28.10.2016 del Direttore dell'Agenzia regionale di promozione turistica in € **125.900** annui;
- 3) **CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6**: tale norma prevede l'incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppresso. A tale titolo le risorse computate nel fondo dell'anno 2024 ammontano a € **197.302**, e sono invariate rispetto all'anno precedente;
- 4) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. f)**: tale norma prevede che le somme connesse al trattamento

incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni vadano ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. L'importo conteggiato per l'anno 2024 (€ 207.230) è immutato rispetto all'anno precedente;

- 5) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. g):** tale norma contrattuale prevede che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscono nel fondo. Tali risorse sono quantificate in € 1.255.343. che includono i ratei di R.I.A. relativi alle cessazioni fino all'anno 2019. I ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della R.I.A. e del maturato economico in godimento ai dirigenti che cessano dal servizio;
- 6) **CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. a)** l'importo annuo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel 2020 ammonta ad € 8.421; si fa presente che l'importo indicato nel decreto dirigenziale n. 16835 del 28/09/2021 per mero errore materiale riportava la cifra di € 8.367;
- 7) **CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. c)** l'importo corrispondente alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni da 2021 a 2023 ammonta ad € 5.972,59;
- 8) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 3:** l'importo di € 2.525.814 è da mettere in relazione all'applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 1.550.814), 67/07 (€ 525.000) e 69/08 (€ 450.000);
- 9) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 5:** la norma consente all'Ente di integrare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse conteggiate a tale titolo ammontano a € 322.523, importo immutato rispetto all'anno precedente;
- 10) **Applicazione l.r. 22/2015:** nel fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2024 sono inserite risorse per un importo pari a € 1.086.856 come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;
- 11) **Applicazione art. 1, comma 800, l. 205/2017:** in attuazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio del personale anche di qualifica dirigenziale per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lett. a) e b) del D.Lgs. 75/2017. Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 34 del 25.06.2019 ha autorizzato l'incremento del fondo delle risorse a decorrere dall'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma ovvero l'intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015. Tale incremento è stato calcolato nella maniera che segue:
 - a. Il valore pro capite 2016 è stato ottenuto, sia per il personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, sia per il restante personale, dal quoziente tra le risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (al netto delle relative decurtazioni) e il personale in servizio al 31.12.2016; si precisa che con deliberazione GR n. 215 del 9 marzo 2015 è stata dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di posizioni soprannumerarie di personale di categoria e qualifica dirigenziale conseguentemente all'attuazione dei piani generali complessivi di riorganizzazione degli assetti organizzativi, da riassorbirsi nel corso del biennio 2015- 2016; il relativo piano di riordino si è concluso il 31/12/2016 e ha determinato la soppressione integrale delle posizioni dichiarate soprannumerarie delle dotazioni organiche del personale, facendo scaturire al termine dello stesso anno una diminuzione strutturale del personale e della relativa spesa oltre che dei fondi del salario accessorio a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della l. 208/2015, anche in considerazione del fatto che le cessazioni derivanti da posizioni soprannumerarie non hanno concorso alla quantificazione dello spazio occupazionale nei limiti del turnover e che fino al 31/12/2016 non è stato possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo quelle obbligatorie;

- b. Il valore delle risorse aggiuntive è stato ottenuto moltiplicando il differenziale tra i due valori pro capite per le unità di personale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolate al netto delle unità del personale regionale cessato dal servizio. Le unità di proprio personale cessato dal servizio nel 2016 sono state calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2016 con quello in servizio al 01/01/2017, come risultante dal sistema informativo del personale, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/2015¹.

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015	Personale al 31.12.2016	Valore pro capite	Differenziale unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					personale trasferito	Variazione personale a tempo indeterminato 01.01.2016-01.01.2017	totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	6.468.045	94	68.809	22.026,21	24	- 15	9	198.236
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	1.076.004	23	46.783					

Tabella 2

- 12) **Applicazione l.r. n. 5/2022 ad opera del decreto n. 11639/2022** in base al quale il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato di un ammontare pari ad € **1.404.799,91**;

Fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2024 – quantificazione preventiva altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1, lett.f)	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 1, lett.g)	1.255.343
CCNL 2016-2018 art.57, comma 2, lett.a)	8.421
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
Art. 57, comma 2, let. c)	5.972,59
Totale complessivo	7.554.243,50

Tabella 3

¹ Il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2016 è pari a 94 unità; il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2017 è composto da 79 unità. In tale ultimo dato non sono comprese le 3 unità di personale con qualifica dirigenziale acquisite nel corso del 2016 per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi da quelli di cui alla l.r. 22/2015 e segnatamente inquadrare a norma della l.r. 22/2016.

Sezione II – risorse variabili

Ai sensi dell'art. 39 comma 3, nei limiti della loro capacità di bilancio, le amministrazioni hanno la facoltà di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di un ammontare non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 del personale dirigente. Per la regione Toscana le risorse ex art. 39 comma 3 del CCNL 2019-2021, corrispondenti allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018 del personale dirigente ammontano a € 19.131,00. Con la decisione di indirizzi n. 9 del 22/07/2024 la Giunta regionale ha autorizzato l'inserimento nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente nella misura massima e pertanto alimentano il fondo dell'anno 2024 le seguenti risorse che trovano copertura nel prospetto di copertura finanziaria – allegato A al presente decreto:

- € 19.131,00 corrispondenti alle risorse variabili riferite all'anno 2024;
- € 38.262,00, a titolo di incremento una tantum, corrispondenti alle risorse variabili riferite agli anni 2022 e 2023;

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2024 ammontano a € 4.592.449,59 e sono interamente riferite alle risorse aventi carattere di certezza e di stabilità.

DECURTAZIONI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2024 – quantificazione preventiva		
Descrizione		Importo
Decurtazioni del fondo/parte fissa	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374,00
	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.488.946,59
Totale complessivo		-4.592.449,59

Tabella 4

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dal verbale del 17.10.2006, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in misura pari alla retribuzione di posizione relativa ai posti soppressi. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a € **1.238.129**;
- 2) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al

trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L’importo, come risulta dal decreto dirigenziale 1287 del 23.03.2015 ammonta a € **1.865.374**;

- 3) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall’anno 2017 l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l’art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell’applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l’applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell’art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Il valore limite dell’anno 2016 previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta, a seguito dell’applicazione della l.r. 5/2022 per mezzo del decreto 11639/2022 a € 9.419.360,91 al netto degli effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019.

Con la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l’applicazione dell’art. 33 del d.l. 34/2019. In particolare:

- a. calcolo del valore medio 2018: il calcolo prende a riferimento:
 - i. il fondo per la contrattazione integrativa dell’anno 2018, così come certificato dal Collegio dei Revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell’anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
 - ii. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato in comando presso l’ente ed escludendo il personale dell’ente comandato presso altre amministrazioni ecc.;
- b. Calcolo della variazione del limite per l’anno di riferimento: per l’individuazione delle unità di personale presenti nell’anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa”*. Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per dodici, arrotondato alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa del decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l’anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018;

Ai fini del calcolo dell’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento

economico accessorio sono pari a 101, a fronte i dipendenti in servizio nell'anno 2024 che accedono alle risorse per il trattamento economico accessorio individuati impiegando la stessa metodologia utilizzata per il calcolo dei cedolini stipendiali erogati sono stimati in 90,92 unità. Sono incluse in tale calcolo le unità di personale a tempo indeterminato rapportate a tempo pieno in caso di part-time, ivi compreso il personale in aspettativa, in novazione, comandato presso altre amministrazioni e con esclusione del personale in comando proveniente da altre amministrazioni ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in servizio a tempo determinato o in comando presso l'amministrazione al 31.12.2018, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Pertanto sulla base della stima effettuata, per l'anno 2024 è confermato il valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, riservandosi di procedere all'adeguamento in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all'art.33 del d.l. 34/2019.

Le risorse dell'anno 2024 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari a 10.908.307,50 risultano complessivamente superiori al limite 2016 (risultante dall'applicazione della l.r. 5/2022) di € 1.488.946,59.

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2024 – quantificazione preventiva	
Risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Descrizione	Importo
Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020 (art. 57, c.2, lett.a) CCNL 2016-2018) – quota soggetta al limite	12.601.038,00
R.I.A. del personale cessato dal 2021 al 2023 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	5.972,59
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
totale risorse fisse	10.908.307,50

Tabella 5

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2024.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA			
Natura	Anno 2023 (PREVENTIVO)	Anno 2024 (PREVENTIVO)	Variazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	14.386.406,49	14.561.708,50	175.302,01
risorse variabili	0	57.393,00	57.393,00
decurtazioni del fondo	-4.591.932,58	-4.592.449,59	-517,01
Totale complessivo	9.794.473,91	10.026.651,91	232.178,00

Tabella 6

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza degli anni 2023-2024:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA				
Descrizione	Anno 2023 (Preventivo)	Descrizione	Anno 2024 (preventivo)	Variazioni
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
art. 57, c.2 lett. a) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	14.380.950,91	art. 57, c.2 lett. a) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	14.380.950,91	0,00
art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	5.455,58	art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	5.972,59	517,01
		Art. 39 comma 1 CCNL 2019-2021	174.785,00	174.785,00
TOTALE RISORSE FISSE	14.386.406,49	TOTALE RISORSE FISSE	14.561.708,50	175.302,01
RISORSE VARIABILI				
RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS.		RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS.		
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 2	0,00	CCNL 23/12/1999 art.26, comma 2	0,00	0,00
Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0,00	Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0,00	0,00
art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	0,00	art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	0,00	0,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS.		RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS.		
Art. 60 CCNL 2016-2018	0,00	Art. 60 CCNL 2016-2018	0,00	0,00
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 2	0,00	CCNL 23/12/1999 art.26, comma 2	0,00	0,00
Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0,00	Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0,00	0,00
		Art. 39 comma 3 CCNL 2019-2021 anno 2024	19.131,00	19.131,00
		Art. 39 comma 3 CCNL 2019-2021 anni 2022 e 2023	38.262,00	38.262,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	0,00	TOTALE RISORSE VARIABILI	57.393,00	57.393,00
DECURTAZIONI DEL FONDO				
Decurtazioni del fondo /parte fissa		Decurtazioni del fondo /parte fissa		
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00	0,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374,00	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374,00	0,00
Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0,00	Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0,00	0,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.488.429,58	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.488.946,59	-517,01
decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0,00	Decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0,00	0,00
Decurtazioni del fondo /parte variabile		Decurtazioni del fondo /parte variabile		
Decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	0,00	decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	0,00	0,00
Decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0,00	Decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0,00	0,00
TOTALE DECURTAZIONI	-4.591.932,58	TOTALE DECURTAZIONI	-4.592.449,59	-517,01
TOTALE RISORSE FONDO	9.794.473,91	TOTALE RISORSE FONDO	10.026.651,91	232.178,00

Tabella 7

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d'anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2023:

Destinazione e utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2023				
Istituto	valore destinato dall'accordo	importo messo in pagamento (*)	Differenza (***)	Risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo
destinazione a stipendio tabellare	438.739	438.739		-
Retribuzione di posizione	6.256.144,14	6.218.766,47	37.377,67	-
Retribuzione di risultato:				
- risorse destinate a retribuzione di risultato	2.750.153,96	2.706.914,25	43.239,71	-
- differenziazione retribuzione risultato (ex art. 15 CCI del 11.7.2023)	18.606,43	(**)		
- Retribuzione incarichi ad interim	164.924,63	162.950,40	1.974,23	
riduzione (applic.decisione 32 del 25.06.2019)	38.872,42	38.872,42	-	-
Retribuzione di risultato dirigenti apicali	127.033,33	(**)		
TOTALE	9.794.473,91	9.566.242,54	82.591,61	-

Tabella 8

(*) Tali importi includono le somme non corrisposte ai dirigenti in applicazione dell'art. 71 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 per un totale complessivo di € 11.075,89. Le somme complessivamente trattenute rimangono indisponibili alla contrattazione e costituiranno un'economia di bilancio per l'Amministrazione.

(**) Importi ancora da erogare, secondo le tempistiche del sistema di valutazione.

(***) Tali importi includono le somme di cui all'art. 23 ter, commi 1,2 e 4 del D.L. n. 201/2011 e art.1 commi 474 e 475 della L.147/2013.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa alla quantificazione in sede preventiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2024 ammonta a complessivi € 10.026.651,91 si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione per € 3.488.253,52 per un totale di € 13.514.905,43 al lordo oneri.

Tali importi trovano copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare a quanto previsto nell'allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2024 da corrispondere nel 2025, trovano copertura nello stanziamento dei capitoli del Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2024-2026:

Copertura finanziaria del fondo risorse decentrate del personale dirigente anno 2024 – quantificazione preventiva				
anno	M/P	capitolo	impegno	importo
2024	101	71300	416	195.642,06
2024	101	71306	428	46.562,81

2024	101	71306	434	5.634,49
2024	101	71309	450	16.629,58
2024	101	71429	547	2.564,58
2024	101	71429	552	310,34
2024	101	71429	553	2.154,69
2024	101	71429	557	19.010,63
2024	101	71468	662	915,92
2024	101	71468	663	6.359,32
2024	101	72088	791	10.775,56
2024	101	72088	792	74.815,53
2024	102	71301	417	99.790,56
2024	102	71301	418	50.570,52
2024	102	71301	419	47.046,96
2024	102	71307	436	23.750,15
2024	102	71307	437	24.804,60
2024	102	71307	439	2.873,97
2024	102	71307	440	1.456,43
2024	102	71310	451	8.482,20
2024	102	71310	452	8.297,49
2024	102	71355	487	1.006.866,58
2024	102	71355	488	696.676,63
2024	102	71430	559	239.634,25
2024	102	71430	560	177.025,53
2024	102	71430	564	28.997,76
2024	102	71430	565	20.064,29
2024	102	71469	665	85.583,66
2024	102	71469	666	59.217,51
2024	103	71302	420	50.570,52
2024	103	71308	445	12.035,78
2024	103	71308	447	1.456,43
2024	103	71311	454	4.298,49
2024	103	71356	489	101.141,04
2024	103	71356	490	50.570,52
2024	103	71431	567	24.071,57
2024	103	71431	568	12.849,97
2024	103	71431	570	2.912,86
2024	103	71431	571	1.456,43
2024	103	71470	668	8.596,99
2024	103	71470	669	4.298,49
2024	104	71357	491	50.570,52
2024	104	71432	572	12.035,78
2024	104	71432	574	1.456,43
2024	104	71471	670	4.298,49
2024	108	71359	492	246.202,58
2024	108	71434	575	58.596,21
2024	108	71434	578	7.090,63
2024	108	71473	671	20.927,22
2024	108	72118	812	50.570,52
2024	108	72121	824	12.035,78
2024	108	72121	828	1.456,43
2024	108	72122	829	4.298,49
2024	110	13104	238	94.501,02
2024	110	13109	240	22.491,24
2024	110	13109	242	2.721,63
2024	110	13112	243	8.032,59
2024	110	71021	391	1.896.202,58
2024	110	71021	392	50.570,52

2024	110	71110	395	555.716,10
2024	110	71110	396	12.849,97
2024	110	71110	401	67.246,32
2024	110	71110	402	1.456,43
2024	110	71116	405	198.470,03
2024	110	71116	406	4.298,49
2024	110	71893	90	438.739,00
2024	111	71360	493	223.295,69
2024	111	71435	580	53.144,37
2024	111	71435	582	6.430,92
2024	111	71474	673	18.980,13
2024	401	71920	707	10.453,08
2024	401	71920	709	1.264,91
2024	401	71982	765	43.920,50
2024	401	72013	776	3.733,24
2024	404	71361	494	43.920,50
2024	404	71436	583	10.453,08
2024	404	71436	585	1.264,91
2024	404	71475	674	3.733,24
2024	502	71363	495	50.570,52
2024	502	71363	496	35.020,57
2024	502	71438	586	12.035,78
2024	502	71438	587	8.334,90
2024	502	71438	589	1.456,43
2024	502	71438	590	1.008,59
2024	502	71477	675	4.298,49
2024	502	71477	676	2.976,75
2024	801	71365	497	101.141,04
2024	801	71365	498	35.020,57
2024	801	71440	591	24.071,57
2024	801	71440	592	8.334,90
2024	801	71440	594	2.912,86
2024	801	71440	596	1.008,59
2024	801	71479	677	8.596,99
2024	801	71479	678	2.976,75
2024	802	71366	499	43.920,50
2024	802	71441	599	11.160,20
2024	802	71441	601	1.264,91
2024	802	71480	680	3.733,24
2024	901	71367	500	657.416,76
2024	901	71442	602	156.465,19
2024	901	71442	604	18.933,60
2024	901	71481	681	55.880,42
2024	902	71921	710	10.453,08
2024	902	71921	712	1.264,91
2024	902	71983	766	43.920,50
2024	902	72014	777	3.733,24
2024	903	71368	501	50.570,52
2024	903	71443	605	12.035,78
2024	903	71443	607	1.456,43
2024	903	71482	682	4.298,49
2024	908	71444	608	12.035,78
2024	908	71444	610	1.456,43
2024	908	71483	683	4.298,49
2024	908	72073	790	50.570,52
2024	1002	71370	502	101.141,04
2024	1002	71446	611	24.071,57

2024	1002	71446	613	2.912,86
2024	1002	71485	684	8.596,99
2024	1005	71372	503	202.282,08
2024	1005	71448	617	48.143,14
2024	1005	71448	619	5.825,72
2024	1005	71487	686	17.193,98
2024	1204	71374	504	94.491,02
2024	1204	71451	620	22.488,86
2024	1204	71451	622	2.721,34
2024	1204	71490	687	8.031,74
2024	1301	71377	505	101.141,04
2024	1301	71454	623	24.071,57
2024	1301	71454	624	12.117,20
2024	1301	71454	627	1.456,43
2024	1301	72050	1985	50.570,52
2024	1301	71493	689	4.298,49
2024	1301	71454	626	2.912,86
2024	1301	71493	688	8.596,99
2024	1305	71378	506	50.570,52
2024	1305	71455	628	12.035,78
2024	1305	71455	630	1.456,43
2024	1305	71494	690	4.298,49
2024	1401	71379	507	50.570,52
2024	1401	71456	631	12.035,78
2024	1401	71456	633	1.456,43
2024	1401	71495	691	4.298,49
2024	1403	71380	508	50.570,52
2024	1403	71457	634	12.035,78
2024	1403	71457	636	1.456,43
2024	1403	71496	692	4.298,49
2024	1405	71381	509	50.570,52
2024	1405	71458	637	12.035,78
2024	1405	71458	639	1.456,43
2024	1405	71497	693	4.298,49
2024	1502	71924	717	24.071,57
2024	1502	71924	719	2.912,86
2024	1502	71985	767	101.141,04
2024	1502	72017	779	8.596,99
2024	1503	71382	510	50.570,52
2024	1503	71459	640	12.035,78
2024	1503	71459	642	1.456,43
2024	1503	71498	694	4.298,49
2024	1504	71383	511	50.570,52
2024	1504	71460	643	12.035,78
2024	1504	71460	645	1.456,43
2024	1504	71499	695	4.298,49
2024	1601	71384	512	448.484,66
2024	1601	71461	646	106.739,35
2024	1601	71461	648	12.916,36
2024	1601	71500	697	38.121,20
2024	1603	71385	513	50.570,52
2024	1603	71462	649	12.035,78
2024	1603	71462	651	1.456,43
2024	1603	71501	698	4.298,49
2024	1801	71387	514	101.141,04
2024	1801	71465	652	24.071,57
2024	1801	71465	658	2.912,86

2024	1801	71504	699	8.596,99
2024	110	13218		356.000,00
2024	110	13218		84.728,00
2024	110	13218		30.260,00
2024	110	71240		1.525.154,42
2024	110	71240		362.986,76
2024	110	71240		129.638,13
Totale retribuzioni				10.026.651,91
Totale contributi				2.635.988,11
Totale irap				852.265,41
Totale generale				13.514.905,43

Tabella 8